

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANFRANCO COCCIOLI

Seduta del 28/04/2026

FATTO

Il ricorrente deduce che, concluso in data 22/04/2025 un contratto finalizzato all'acquisto di apparecchi acustici, finanziato dall'intermediario convenuto con un importo complessivo pari a € 4.070,34 con rimborso in 18 rate mensili di € 226,13, aveva potuto constatare che essi non realizzavano i miglioramenti promessi in sede di vendita, tanto da esserne precluso l'impiego quotidiano.

Lamenta che, ad onta delle reiterate segnalazioni, il fornitore si era astenuto dall'offrire una soluzione concreta ed omesso di proporre verifiche tecniche, sostituzioni o rimedi alternativi.

Richiamato l'art. 125-quinquies del Testo Unico Bancario, che consente al consumatore di chiedere la risoluzione del contratto di finanziamento in caso di inadempienza grave del fornitore, precisa che la fase prodromica del reclamo non è stata fruttuosa, in quanto non sono state accolte le domande di sospensione dei pagamenti e di risoluzione del finanziamento.

Ribadito che il bene non è idoneo a soddisfare le esigenze che ne hanno determinato l'acquisto, il ricorrente domanda in questa sede la risoluzione del contratto di finanziamento collegato, in ragione della grave inadempienza del fornitore.

L'intermediario si oppone alle richieste del ricorrente sul rilievo che il procedimento ABF non è idoneo a risolvere controversie aventi ad oggetto contratti di finanziamento sotto forma di prestito finalizzato, sia perché incompatibile con la partecipazione del fornitore del bene, unico soggetto legittimato a contraddire nel merito delle contestazioni, sia perché non contempla lo svolgimento di attività istruttorie. In ogni caso, eccepisce l'infondatezza del ricorso, avendo esso intermediario correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali mediante l'erogazione dell'importo del finanziamento al

convenzionato e risultando parimenti pacifico che il bene sia stato consegnato al cliente, con conseguente integrale esecuzione del contratto e assenza di qualsivoglia inadempimento rilevante ai sensi dell'art. 125-quinquies TUB.

Richiamati i principi in tema di ripartizione dell'onere probatorio, rileva che parte ricorrente non ha fornito alcun univoco elemento di prova a sostegno del suo assunto.

A supporto della sua ricostruzione, rappresenta che il contratto tra il ricorrente e il fornitore prevedeva, all'art. 11, che la mancata osservanza dei controlli periodici avrebbe escluso ogni responsabilità dell'azienda in relazione al risultato della protesi fornita.

Nelle repliche parte ricorrente, ribadite le sue difese, specifica che dallo scambio di messaggi emerge le molteplici segnalazioni relative ai vizi dell'apparecchio.

In occasione dell'ultima verifica, il ricorrente ha accettato una nuova registrazione degli apparecchi e, sebbene in ambiente chiuso e controllato la resa apparisse lievemente migliorata, l'utilizzo in contesto urbano ha confermato l'inidoneità dei dispositivi.

Conclude nel senso che il mancato utilizzo degli apparecchi non rappresenta una scelta del ricorrente, ma la conseguenza diretta e inevitabile della loro oggettiva inutilizzabilità.

L'intermediario ritiene che le repliche confermino le sue allegazioni difensive.

Invero, i messaggi allegati dimostrano gli interventi costanti da parte del centro convenzionato, la massima disponibilità nella regolazione delle protesi e, al contempo, il disinteresse dell'odierno ricorrente (che ha risposto alla comunicazione del 9.10.2025 solo in data 19.01.2026).

DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento.

Come si desume dalla parte in fatto, parte ricorrente lamenta che l'apparecchio acustico, acquistato con il finanziamento erogato dalla resistente, non soddisfa le esigenze funzionali promesse.

Chiede che, ai sensi dell'art. 125 quinquies tub, per grave inadempienza del fornitore, sia dichiarata la risoluzione del contratto, sulla base del quale è stato finanziato l'acquisto.

Al riguardo, occorre precisare che, contrariamente a quanto sembra eccepire la resistente, il Collegio è competente a valutare incidentalmente se le risultanze emerse consentano di affermare la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 1455 c.c., richiamato nell'art. 125 quinquies TUB.

Orbene, dai messaggi prodotti, intercorsi tra il ricorrente e personale del fornitore, si desume che vi sono state critiche sul funzionamento dell'apparecchio e che vi è stata la massima disponibilità a porre rimedio ai difetti.

Infine, è significativo il messaggio del 19 gennaio 2025, col quale si portava all'attenzione del ricorrente l'incontro che, organizzato nella stessa giornata, doveva servire ad accertare la fondatezza delle sue lamenti ed a porvi rimedio.

E' dunque evidente che, oltre ad essere rimasta vaga l'allegazione circa la sussistenza dei vizi dell'apparecchio, nessun concreto e circostanziato elemento probatorio è stato offerto a riscontro della gravità dei difetti.

Se poi non si trascura che il ricorrente si è sottratto ai controlli sulla funzionalità dell'apparecchio (almeno a quello del 19 gennaio 2025), è inconfutabile l'infondatezza della domanda.

Né può darsi peso alle dichiarazioni del coniuge, dal momento che esse sono generiche e non forniscono alcun elemento concreto in ordine al vizio lamentato. Peraltro, nessun documento è stato prodotto a sostegno della giustificazione circa generici malesseri che avrebbero impedito di partecipare al controllo organizzato dal fornitore.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE